

Ordinanza sindacale di diffida e contestuale sospensione delle attività agronomiche e ripristino dello stato dei luoghi

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 22 novembre 2021, n. 2581 - Nunziata, pres.; Di Mario, est. - Azienda Agricola Fratelli Martinelli s.s. (avv. Tapparo) c. Comune di Trezzano Rosa (avv. Prati).

Ambiente - Presenza di «Compost» contenente pezzetti di plastica all'interno di terreni agricoli - Ordinanza sindacale di diffida e contestuale sospensione delle attività agronomiche e ripristino dello stato dei luoghi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Azienda agricola Fratelli Martinelli s.s., proprietaria di una struttura aziendale situata anche nel territorio del Comune di Trezzano Rosa, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui l'ordinanza sindacale di diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato. In particolare, sui presupposti di precedenti accertamenti e dei rapporti di prova di campioni effettuati da Arpa nel periodo novembre 2019-febbraio 2020 che avrebbero dimostrato un contenuto significativo di diossine/furani, si ordinava all'azienda agricola Fratelli Martinelli di provvedere a) entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza alla presentazione di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazione degli impianti di destino dei medesimi; b) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree e allo smaltimento/recupero degli stessi; c) entro il termine di 10 giorni dalla data di ultimazione della rimozione, alla comunicazione delle quantità e tipologie di materiali/rifiuti condotti a smaltimento o recupero mediante presentazione della documentazione di rito rilasciata dagli impianti di destino; di provvedere, inoltre, successivamente, alla rimozione dei rifiuti, a verificare lo stato di contaminazione del suolo, fermo il divieto di svolgimento delle attività agronomiche, a ripristinare lo stato dei luoghi, dovendo disporre, in difetto, che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si sarebbe proceduto d'ufficio in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate, mediante iscrizione a ruolo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, demandando infine, al personale al Corpo Intercomunale di Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto dell'ordinanza.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Illegittimità dell'ordinanza sindacale per eccesso di potere –travisamento e erronea valutazione dei fatti –ingiustizia manifesta – carenza di motivazione o motivazione apparente del provvedimento impugnato.

Secondo la ricorrente i rilievi sarebbero stati effettuati solo su alcune delle particelle immobiliari coltivate di proprietà e le autorizzazioni di cui è in possesso l'Impianto di compostaggio della S.S. F.lli Martinelli prevedono la presenza nel materiale compostato prodotto di percentuali di materiale plastico, per cui la sua presenza non sarebbe vietata. Inoltre la presenza di materiale plastico in eccesso potrebbe essere conseguenza o frutto di condotte estranee ed esterne all'azione ipotizzata in tesi accusatoria in capo all'Azienda ricorrente.

II) Invalidità dell'ordinanza sindacale per carenza di motivazione e difetto di istruttoria tecnica – eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria.

Secondo la ricorrente la motivazione dell'ordinanza sarebbe insufficiente in quanto si limiterebbe a richiamare le ordinanze emesse da altri Comuni.

III) Invalidità dell'ordinanza sindacale per carenza di motivazione e difetto di istruttoria tecnica – eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria travisata ed anticipata erronea valutazione di risultanze analitiche non ancora definitivamente acquisite agli atti del procedimento penale n.40632/19 r.g.n.r. della procura della repubblica presso il Tribunale di Milano – eccesso di potere per carenza di istruttoria adeguata anche sotto il profilo della omessa valutazione del piano di adeguamento presentato dai consulenti della azienda ricorrente agli enti amministrativi controinteressati e del cronoprogramma attuato ed ottemperato dalla ricorrente.

Si è costituito il Comune di Trezzano Rosa per resistere al gravame

All'udienza del giorno 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Dall'esame degli atti risulta che, a seguito delle segnalazioni dei Comuni vicini, gli agenti di Polizia locale in data 12.11.2019 effettuavano dei controlli, all'esito dei quali constatavano, nella zona adiacente alla scuola, la presenza di "Compost" contenente pezzetti di plastica all'interno dei terreni agricoli in questione. A ciò si aggiunge che la Città Metropolitana ha emanato provvedimenti di interruzione dell'attività agricola sulle aree di proprietà della ricorrente site nel Comune, mentre dalla nota del 15.04.2020 di ARPA si è dedotta la necessità di prescrivere agli interessati il divieto di svolgere attività agronomiche al fine di permettere lo svolgimento delle indagini penali.

2.2 Poiché risulta che la società ricorrente utilizza normalmente compost per lo svolgimento della sua attività agricola su

tutti i suoli di proprietà e che il fenomeno di presenza di rifiuti di plastica è stato accertato nel Comune di Trezzano Rosa, deve ritenersi pienamente legittima l'ordinanza che ordini la rimozione del materiale di rifiuto in via d'urgenza in presenza di un fumus di possibile superamento delle quantità legittime, ciò in considerazione del carattere preventivo e cautelativo dei provvedimenti di tutela dell'ambiente che costituiscono l'avvio di un procedimento di tutela e non la conclusione di un procedimento sanzionatorio.

2.3. Peraltro, come rilevato dalla sentenza di questa Sezione n. 827 del 29/03/2021, dall'impianto dell'Azienda agricola Flli Martinelli sono usciti materiali contaminanti che la ricorrente ha sparso in una pluralità di terreni nel territorio comunale di Basiano (v., in particolare, la nota di ARPA Lombardia del 14.4.2020 di trasmissione ai Comuni degli esiti delle indagini - sub doc. 11 del Comune - nella quale si evidenzia che *"il cumulo di compost pronto, campionato da ARPA presso la ditta Martinelli in data 19.11.2019, risulta non conforme ai requisiti del D.Lgs. 75/2010 e pertanto è tutt'ora qualificabile quale rifiuto"* e che *"l'analisi merceologica effettuata sul campione di materiale scuro prelevato sulla superficie del terreno, nell'area agricola attigua all'impianto Martinelli, conferma le anomalie rilevate "a vista" durante il sopralluogo e la sua natura di rifiuto (sono visibili pezzi di materiali plastici, metallici e vetro)"*).

Ne consegue che il fatto che non siano ancora concluse le procedure di accertamento dell'inquinamento e della sua estensione territoriale non costituisce causa di illegittimità dell'ordinanza impugnata.

3. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto l'ordinanza non è motivata con riferimento esclusivo agli analoghi provvedimenti emanati dagli altri Comuni, ma ha anche riguardo ad ulteriori accertamenti eseguiti dallo stesso Comune dopo che quelli iniziali dell'ARPA avevano verificato la presenza di rifiuto sui campi. A ciò si aggiunge che, in mancanza di prova da parte della ricorrente della diversità del compost utilizzato sui terreni dei singoli Comuni, deve ritenersi correttamente motivata l'ordinanza che richiami atti di analogo contenuto di Comuni limitrofi, in quanto l'identità del soggetto e del tipo di attività svolta fa presumere ragionevolmente che la medesima sia stata svolta con le stesse modalità.

4. Anche il terzo motivo è infondato.

Dal provvedimento impugnato risulta che gli accertamenti dell'ARPA hanno rilevato il superamento dei limiti normativi previsti per solfati, cloruri, cromo, selenio ed altre sostanze, che evidenziano "concentrazioni non trascurabili di Diossine e Furani (PCDD/PCDF)".

Anche la ricorrente ha presentato un piano di adeguamento amministrativo tramite i consulenti di TEA CONSULTING SRL dalla cui presentazione si desume che sussiste una situazione di irregolarità almeno amministrativa che giustifica l'emanazione dell'atto impugnato.

Le censure, pertanto, sono tutte infondate e vanno conseguentemente respinte.

5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

6. Il fatto che gli accertamenti relativi all'esistenza di un potenziale inquinamento siano ancora in corso giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)